

FATTURE ELETTRONICHE/ Lo prevede esplicitamente il provvedimento direttoriale

Controlli a semplice preavviso

Gdf ed Entrate potranno acquisire i dati necessari

DI ANDREA BONGI

Controlli fiscali sulle fatture elettroniche con un semplice preavviso al contribuente. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza potranno infatti tranquillamente acquisire tutti i dati e le informazioni contenute nelle fatture elettroniche e nelle note di variazione inviate dal contribuente tramite il sistema di interscambio, limitandosi unicamente ad avvisare preventivamente il contribuente interessato.

E quanto esplicitamente previsto dal provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018 attuativo delle disposizioni previste dal Dlgs n.1278 del 2015 che ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica tra privati dal 1° gennaio 2019.

Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione, si legge testualmente nel suddetto provvedimento, è effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile

allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto del Contribuente.

Dunque, una volta che la fatturazione elettronica fra soggetti privati sarà a pieno regime e il sistema di interscambio avrà acquisito tutte le fatture emesse e le note di credito di un contribuente, l'Agenzia delle entrate o la Guardia di Finanza potranno tranquillamente acquisire le stesse per le attività di controllo e verifica, limitandosi unicamente ad inviare al contribuente sottoposto a verifica una "apposita comunicazione".

Il provvedimento in questione non specifica né le modalità con cui tale comunicazione debba essere inviata al contribuente né tantomeno quale debba essere il suo contenuto.

L'unico elemento certo è che tale comunicazione deve essere preventiva rispetto all'acquisizione delle fatture da parte degli organi ispettivi per cui eventuali accessi ai documen-

ti in oggetto effettuati prima o in assenza di preavviso al contribuente dovrebbero ritenersi illegittimi. Tutto ciò a condizione che il contribuente possa dimostrare che vi sia stata una acquisizione preventiva delle sue fatture rispetto al preavviso ricevuto.

La questione è di assoluta rilevanza perché in poche righe il provvedimento in commento delinea i futuri scenari in tema di accertamento delle imposte dirette e dell'Iva nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Oggi, con la fattura elettronica non ancora obbligatoria, se l'amministrazione finanziaria vuole acquisire le fatture di un contribuente ha due sole possibilità: eseguire un accesso presso la sede dell'attività o il luogo dove sono conservate, anche in formato digitale, le scritture contabili del soggetto in questione oppure invitarlo, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 32 del Dpr 600 e 51 del Dpr 633/72, presso gli uffici degli organi verificatori per fornire tali dati e

notizie.

In entrambe le circostanze sopra esaminate (accessi o inviti a comparire) l'ordinamento tributario prevede una serie di garanzie a favore del contribuente che devono essere rispettate dai verificatori, pena l'invalidità delle successive operazioni di verifica.

Tra le principali tutele previste dalla legge a favore del contribuente figura la motivazione degli atti di accesso o delle richieste allo stesso di produzione di dati e notizie.

Gli uffici, recita infatti l'articolo 32 del Dpr 600/73 al n.2) possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti.

Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali, recita invece l'articolo 12 della legge n.212 del 2000, sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.

Il semplice preavviso al

contribuente, da inviare prima dell'acquisizione delle fatture elettroniche e delle note di credito dallo stesso fatte transitate dallo Sdi, disciplinato dal provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018 non sembra invece rispettare in alcun modo i requisiti previsti dalle due disposizioni da ultimo citate.

Sul punto sono dunque necessarie ulteriori precisazioni e specificazioni onde evitare abusi da parte degli uffici che, stando al tenore letterale della disposizione contenuta nel citato provvedimento direttoriale potranno acquisire le informazioni contenute nelle fatture anche senza dover spiegare e motivare le ragioni alla base di tali attività.

È dunque necessario che venga precisato con chiarezza la forma, le modalità di notifica ed il contenuto minimale obbligatorio del suddetto preavviso al contribuente, onde evitare l'insorgere di prevedibili contenziosi dei quali il nostro sistema tributario non ha certo la necessità.

© Riproduzione riservata

RISCOSSIONE/SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Multe stradali con l'ingiunzione

Gli enti locali possono riscuotere le multe stradali con l'ingiunzione, anche tramite i concessionari iscritti all'albo ministeriale. Il ruolo non è l'unico strumento utilizzabile per la riscossione delle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada. Lo ha affermato la Corte di cassazione, seconda sezione, con la sentenza 24722 dell'8 ottobre 2018. Per i giudici di piazza Cavour, «le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada rientra[va]no nella nozione di «altre entrate di spettanza delle province e dei comuni». Secondo la Cassazione «la legge consente (e consentiva nel 2008) ai comuni di utilizzare lo strumento dell'ingiunzione disciplinata dal r.d. n. 639 del 1910 per il recupero di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, e di farlo a mezzo di concessionari del servizio riscossione».

La questione in passato è stata piuttosto dibattuta. Per esempio, il giudice di pace di Isernia (sentenza 620/2008) ha stabilito che le sanzioni irrogate dalla polizia municipale per violazioni al codice della strada possono essere riscosse con l'ingiunzione fiscale, anche se la legge 689/1981 prevede che debbano essere iscritte a ruolo. La cartella di pagamento non è l'unico mezzo per riscuotere coattivamente le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali. Con questa pronuncia il giudice molisano si è allineato alla tesi sostenuta dal Consiglio di Stato (sentenza 5271/2005), il quale ha ritenuto che l'amministrazione comunale, con regolamento, abbia la facoltà di decidere quale strumento utilizzare. La scelta, infatti, non è limitata alle entrate tributarie, ma è estesa anche alle entrate extratributarie. In maniera

diversa, invece, si era espresso il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo cui le sanzioni irrogate dalla polizia locale potrebbero essere riscosse solo con la cartella. Secondo l'ufficio del Federalismo fiscale (nota del 2 agosto 2005), con una norma regolamentare il comune non potrebbe derogare alla disposizione speciale contenuta nella legge 689/1981. Questa tesi è stata sostenuta anche dal giudice di pace di Taranto. Con la sentenza 1931/2005 ha stabilito che nel caso di irrogazioni di sanzioni amministrative, la procedura da seguire per il recupero coattivo delle somme dovute non è quella di cui all'articolo 2 del regio decreto 639/1910 (ingiunzione), bensì quella di cui alla legge 689/1981, che prevede «in sede di esecuzione forzata, l'iscrizione a ruolo del credito vantato e la conseguente emissione della cartella esattoriale».

Principio ribadito, poi, dal Giudice di Pace di Pisa con una pronuncia del 9 marzo 2007, nonostante sulla questione fosse già intervenuto il legislatore per porre fine al contrasto giurisprudenziale.

Bisogna ricordare, infatti, che la Finanziaria 2006 (articolo 1, comma 477, della legge 266 del 23 dicembre 2005) ha disposto che comuni e concessionari, iscritti all'Albo istituito presso il ministero dell'Economia e delle Finanze, possono procedere all'accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria e coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate. Per quelle applicate dai vigili urbani, dunque, possono essere utilizzate le modalità ordinarie relative alla gestione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali.

Sergio Trovato

Frode ed evasione, doppia condanna Iva

Condannato per dichiarazione fraudolenta ed evasione Iva l'imprenditore che non ha esposto il debito con l'Era-rio né ha provveduto al pagamento. I due reati concorrono non operando, in questi casi, il principio di specialità. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 48246 del 23 ottobre 2018, ha respinto il ricorso di un contribuente confermando la condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Campobasso.

Per i Supremi giudici, infatti, tra le due fattispecie non esiste alcun rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., né la legge considera come elementi costitutivi del reato di dichiarazione infedele cui all'art. 4, dlgs. n. 74 del 2000, fatti che costituirebbero il diverso delitto di omesso versamento dell'Iva di cui all'art. 10-ter. Ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell'Iva è necessario e sufficiente che il relativo ammontare risulti dalla dichiarazione, senza ulteriori aggettivazioni.

C'è di più: per la Cassazione, la condotta omissiva consiste nell'omesso versamento dell'Iva così come dichiarata. Nei reati cd. dichiarativi, invece, la condotta attiva consiste nell'indicare elementi passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. I reati cd. dichiarativi sono connotati dalla natura fraudolenta della condotta, volta a rappresentare una base imponibile inferiore a quella reale; il reato di omesso versamento dell'Iva è privo di tale caratteristica. Il reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, inoltre, è punito a titolo di dolo generico.

In altre parole, i due illeciti si pongono in rapporto di reciproca radicale estraneità e ben possono concorrere tra loro. La diversità delle relative condotte esclude, altresì, che possa ipotizzarsi la dedotta unicità del fatto sotto il profilo della corrispondenza storico-naturalistica tra condotta ed evento materiale. L'identità della dichiarazione non giustifica tale conclusione: il reato di dichiarazione infedele si consuma con la presentazione della dichiarazione stessa; il reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto si consuma nel diverso termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Debora Alberici



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi